Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2021/0244(COD)

1.7.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Emil Radev

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico
(COM(2021)0429 – C9-0000/2022 – 2021/0244(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0429),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0000/2022),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per i problemi economici e monetari,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo in vigore	*Emendamento*
	(6 bis) Il meccanismo relativo all'accesso transfrontaliero diretto delle autorità di contrasto ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico si

basa sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri e sulla presunzione che gli Stati membri rispettino il diritto dell'Unione, lo Stato di diritto conformemente all'articolo 2 TUE e, in particolare, i diritti fondamentali di cui all'articolo 6 TUE, quali il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, che sono elementi essenziali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Tali norme transfrontaliere necessitano di una base nel diritto nazionale conformemente agli obblighi di cui all'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata), e richiedono che tali consultazioni siano proporzionate e utilizzate solo se applicabili in situazioni nazionali analoghe per impedire la pratica di scegliere il foro più vantaggioso.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1
Direttiva (UE) 2019/1153
Articolo 4 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) istituito dall'articolo XX della direttiva (UE) YYYY/XX [la nuova direttiva antiriciclaggio] , quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, siano abilitate ad accedere e consultare direttamente e immediatamente***, conformemente al diritto nazionale,*** le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) istituito dall'articolo XX della direttiva (UE) YYYY/XX [la nuova direttiva antiriciclaggio] , quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni

connessi a tale indagine.

La raccolta di dati di cui al primo comma è proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti dell'indagato o imputato e rispettando il fatto che la consultazione sarebbe stata possibile alle stesse condizioni in un caso interno analogo. I dati raccolti sono utilizzati solo ai fini per cui sono stati richiesti.

Gli Stati membri provvedono affinché, nell'effettuare l'accesso transfrontaliero ai registri dei conti bancari e la conseguente consultazione delle informazioni attraverso lo sportello unico, le autorità competenti da essi designate rispettino i diritti procedurali delle persone fisiche e si conformino alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

Or. en

Motivazione

Tali norme transfrontaliere necessitano di una base nel diritto nazionale conformemente agli obblighi di cui all'articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata), e richiedono che tali consultazioni siano proporzionate e utilizzate solo se applicabili in situazioni nazionali analoghe per impedire la pratica di scegliere il foro più vantaggioso.